



Prima nota di lettura dell'articolo 37 del dl 83/2012 recante *Misure urgenti per la crescita del Paese*, in materia di disciplina delle gare per la distribuzione di gas naturale

Il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, c.d. decreto crescita - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2012 – all'**articolo 37**, rubricato *Disciplina delle gare per la distribuzione di gas naturale e nel settore idroelettrico*, modifica alcune disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 s.m.i., in materia di l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, onde favorire la più ampia partecipazione alle nuove gare d'ambito.

Il **comma 1, lettera a)** sostituisce l'articolo 14, comma 5 del succitato d. lgs. 164/2000 s.m.i. e dispone che alle gare per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale possono partecipare, senza limitazioni territoriali, diverse tipologie di società oltre ai gruppi europei di interesse economico, che posseggono specifici requisiti oggettivi, con la sola esclusione delle società, delle loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, che, in Italia e in altri Paesi gestiscono servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica. **La norma poi, prevede espressamente che la succitata esclusione non si applica:**

1. alle società quotate nei mercati regolamentati;
2. alle società direttamente o indirettamente controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da società quotate in borsa;
3. al socio selezionato ai sensi dell'articolo 4, comma 12, del dl 138/2011, convertito dalla legge 148/2011 s.m.i.;
4. alle società a partecipazione mista, pubblica e privata, costituite ai sensi del decreto di cui al precedente punto 3.

Il **comma 1, alla lettera b)**, sostituisce invece il primo periodo dell'articolo 15, comma 10, dello stesso c.d. decreto Letta, prevedendo una **ulteriore deroga per la partecipazione alle gare per l'affidamento della distribuzione del gas naturale**. In questo senso dispone che i soggetti già titolari degli affidamenti o delle concessioni di distribuzione del gas possono partecipare alle prime gare per ambiti territoriali, successive al periodo transitorio, su tutto il territorio nazionale e senza limitazioni, anche se in Italia o all'estero, tali soggetti o le loro controllate, controllanti o controllate gestiscono servizi pubblici locali - anche diversi dalla distribuzione di gas naturale - in virtù di

affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica. Sempre per le prime gare di cui sopra è consentita la partecipazione anche ai soggetti affidatari diretti di soli servizi pubblici locali “diversi” dalla distribuzione del gas naturale, in quanto la norma sancisce espressamente la non applicazione di divieti e limitazioni di cui all'articolo 4, comma 33, del richiamato dl 138/11 s.m.i..

Il **comma 2** della nuova norma fa salvi gli ambiti per la distribuzione del gas, già individuati ai sensi dell'articolo 46-bis del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159 - in base ai quali devono essere espletate le gare – da qualsiasi altra disposizione in materia di definizione degli ambiti territoriali.

Il **comma 3** prevede infine che, per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, si applicano gli specifici obblighi in materia di tutela dell'occupazione già emanati dai competenti Ministeri (quindi il **D.M. 21 aprile 2011** del Ministro del Lavoro sulla salvaguardia occupazionale).

A seguito di tale obbligatorietà - atte a garantire la sicurezza del servizio - il comma 2 dell’articolo 3 bis del dl 1/2012 s.m.i., che prevede l’adozione di strumenti di tutela occupazionale quale elemento di valutazione dell’offerta, non trova applicazione.